

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

## SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. **1 10** DEL 09 MAR 2017

**OGGETTO:** *Cancellazione delle start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up società "L.B.F. ENERGY S.R.L." c.f./r.i n.ro 07320010726.*

### IL DIRIGENTE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001;
- Vista la Legge 241/90;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 92 del 31.7.2015 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Dirigente *ad interim* del Settore Anagrafico Certificativo;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che tale obiettivo e' anche una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.L. 179/2012 convertito dalla L.221/2012 e s.m.i. *"le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata*



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

*costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”;*

- Considerato che ai sensi dell'art. 25 ,comma 8 della citata disposizione “ *Per le start – up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione” ;*
- Vista la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – trasmessa alle imprese interessate per il tramite della Società Infocamere - con cui si da atto che in data 18 dicembre 2016 e' terminata l'applicabilità della normativa sulle Start- up Innovative per le società costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012;
- Preso atto che la società “**L.B.F. ENERGY S.R.L.**” c.f./r.i n.ro 07320010726 è stata costituita nell'arco temporale suindicato;
- Visto l'articolo 25 comma 16 del Decreto Legge 179/2012 convertito con Legge 221/2012 che recita ” *Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese di cui al presente articolo ,permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro imprese....” ;*
- Considerato che quindi occorre provvedere alla rimozione delle stesse dalla sezione speciale start-up innovative venendo meno i presupposti di legge per il mantenimento dell'iscrizione di cui trattasi;
- Ritenuto preminente l'interesse pubblico costituito dall'esigenza di garantire un funzionamento più efficace ed efficiente del sistema pubblicitario delle imprese, per evitare che siano forniti dati e statistiche non rispondenti al vero e che, in particolare, tali informazioni siano in contrasto con quelle che sono le disposizioni vigenti in materia,
- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 e s.m.i. si traduce in una iscrizione e produce il venir meno della citata sezione speciale in capo all'impresa, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Vista la Circolare n. 16/E della Agenzia delle Entrate dell'11/06/2014;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

- Preso atto della nota trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico con cui si e' data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione dalla sezione start – up innovative del Registro Imprese ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 ;
- Verificato che, per quanto attiene la suindicata impresa, ad oggi, non risulta fornito alcun riscontro all'avvio della predetta procedura di cancellazione;
- Viste le disposizioni stabilite dall'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito dalla L.221/2012 e s.m.i.;
- Visto il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 marzo 2016 n. 79330

### DETERMINA

l'iscrizione della cancellazione dalla Sezione Speciale “Start-Up Innovative” del Registro delle Imprese di Bari della società “**L.B.F. ENERGY S.R.L.**” c.f./r.i n.ro **07320010726 - R.E.A. n.ro 548591**, fermo restando l'iscrizione della stessa nella Sezione Ordinaria.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro delle Imprese, presso il Tribunale di Bari, entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 C.C., comma 3.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
*Dr.ssa Angela P. PARTIPILO*

